

## REG 09

**REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO CONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO IN IMPIANTI DI UN FORNITORE, SECONDO DM 17 GENNAIO 2018 § 11.2.8 E LINEA GUIDA PER LA PRODUZIONE, TRASPORTO ED IL CONTROLLO DEL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO, APPROVATO DAL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LL PP.**

## 1. PREMESSA

Certiquality Srl (brevemente CQY) è un Organismo di Certificazione che opera secondo i criteri generali definiti dalle Norme delle Serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e che, quale Organismo indipendente, provvede a fornire alle Organizzazioni richiedenti servizi di valutazione e di Certificazione di conformità dei propri Sistemi di Gestione alle prescrizioni delle Norme di riferimento.

CQY non effettua, né direttamente né attraverso rapporti di agenzia con sub-contrattori, alcun servizio di consulenza per supportare le Organizzazioni a mettere a punto un Sistema di Gestione o a redigere la relativa documentazione.

Lo stato giuridico di CQY è descritto nello Statuto.

Il sostegno finanziario per l'attività dell'Istituto è fornito dall'applicazione delle tariffe per la Certificazione.

CERTIQUALITY S.r.l. è inoltre un Organismo Autorizzato all'espletamento dei compiti relativi alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato, in conformità al Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 361 del 26 settembre 2017 ed alle procedure depositate presso il Servizio Tecnico Centrale.

## 2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti tra CQY e le Organizzazioni che intendono ottenere e far registrare la certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato degli impianti di produzione.

Sull'applicazione del presente Regolamento sorveglia il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, nominato dal Consiglio di amministrazione di CQY, nel quale sono rappresentate le parti interessate alla Certificazione.

## 3. DEFINIZIONI

Nota: nei diversi contesti, si applicano le definizioni presenti nei seguenti documenti normativi di riferimento:

- DM NTC 17 Gennaio 2018, (in particolare punto 11.2.8)
- Circolare esplicativa del 21 gennaio 2019, n°7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018.
- Parere del Consiglio Superiore dei LLP del 5 aprile 2006
- Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 361 del 26 settembre 2017,
- Linea guida sul calcestruzzo preconfezionato, approvata dal Consiglio Superiore dei LLPP il 7 febbraio 2003.
- EN 206:2021 Titolo: Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità
- UNI 11104:2016 Titolo: Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Specificazioni complementari per l'applicazione della EN 206

### 3.1 Prodotto

Risultato di attività o di processi.

### 3.2 Processo

Insieme di risorse e di attività tra loro interconnesse che trasformano degli elementi in ingresso in elementi in uscita.

### 3.3 Materiale da costruzione

Qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato o assemblato negli edifici e nelle altre opere d'ingegneria civile. I prodotti devono essere idonei alla realizzazione di opere pronte all'uso e devono per questo rispettare requisiti essenziali loro applicabili.

### 3.4 Marcatura del prodotto calcestruzzo

Documento, logo numero di certificato, che attestano la presunzione di idoneità del

prodotto ai sensi del DM 17/01/2018.

È compito e responsabilità del fabbricante, o del suo mandatario, apporre il numero di certificato/ logo sui documenti commerciali che lo accompagnano; il modello e le modalità di impiego sono riportate nella Circolare esplicativa del 21 gennaio 2019, n° 7 C.S.LL.PP.

### 3.5 Procedure di controllo della produzione in fabbrica (fpc)

Documenti che forniscono informazioni sulle modalità che l'Organizzazione ha adottato al fine di tenere sotto controllo i processi di ottenimento e le caratteristiche del prodotto preconfezionato.

### 3.6 Piano di controllo del prodotto

Documento operativo che definisce il piano dettagliato delle verifiche da effettuare per accertare la conformità del prodotto e garantire il mantenimento della conformità durante il periodo di validità del certificato.

### 3.7 Certificato

Documento mediante il quale un Organismo indipendente di terza parte dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato prodotto beneficia di una presunzione di conformità con le specifiche tecniche definite nella DM 17 Gennaio 2018 e documenti ad esso collegati.

Il certificato del sistema di controllo del processo produttivo di impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato con processo industrializzato rilasciato CQY presuppone che il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001, che permetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relative specifiche tecniche.

### 3.8 Organizzazione

Termine usato per indicare il Soggetto che ha presentato domanda per il rilascio della Certificazione del sistema di controllo del processo produttivo di impianti di produzione di calcestruzzo preconfezionato con processo

industrializzato (Richiedente) e successivamente per indicare il Soggetto che ha ottenuto la Certificazione e la conseguente Licenza d'uso del Logo (licenziatario).

## 4. CONDIZIONI GENERALI

4.1 Possono accedere alla Certificazione tutte le Organizzazioni che ne facciano richiesta e che abbiano interesse ad ottenere per i propri impianti di produzione la Certificazione del sistema di controllo del processo di fabbrica (FPC) del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del art. 11.2.8 delle Norme Tecniche per le costruzioni di cui DM 17 Gennaio 2018.

4.2 Perché venga attivato l'iter di certificazione da parte di CQY, l'Organizzazione richiedente deve:

- Qualificare le miscele di calcestruzzo in riferimento agli specifici utilizzi;
- Attuare il controllo del processo di produzione e/o di trasformazione secondo modalità rispondenti ad alcune parti della gestione per la qualità, avvalendosi di procedure scritte ed effettuando sistematiche registrazioni delle attività critiche riguardanti la produzione e/o la trasformazione - fornisca evidenza probante della conformità delle suddette operazioni alle prescrizioni di una specifica Norma.
- Accettare le regole fissate dal presente regolamento e le condizioni comunicate da CQY.

4.3 L'accettazione della domanda, il rilascio della Certificazione, il suo mantenimento, il rilascio della licenza d'uso del Logo relativa alla certificazione degli impianti di produzione del calcestruzzo preconfezionato, comportano il pagamento degli importi previsti.

Il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita comporta la sospensione o la revoca del certificato secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

4.4 L'Organizzazione si impegna a conformare e

mantenere conformi i propri sistemi di controllo del processo produttivo, prodotti e/o servizi a tutti i requisiti di legge e di natura cogente (quali direttive, leggi, regolamenti) applicabili. CQY ha la responsabilità di verificare sulla base di un campionamento congruente con i tempi di audit che l'Organizzazione conosca e sia in grado di gestire tutti gli aspetti cogenti connessi alla certificazione degli impianti di produzione del calcestruzzo preconfezionato.

**4.5 CQY gestisce un elenco delle Organizzazioni certificate disponibile sul sito [www.certiquality.it](http://www.certiquality.it). CQY rende pubblici i dati anche in caso di sospensione, revoca e rinuncia alla certificazione.**

Analoghe informazioni sono trasmesse al Servizio Tecnico Centrale presso in Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L'Organizzazione potrà inoltre essere inserita nella banca dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che può rendere disponibili le informazioni presenti sul sito anche ad Enti firmatari di accordi (ad es. Camere di Commercio).

## **5. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE CENTRALI DI BETONAGGIO**

### **5.1 Richiesta di offerta e accettazione**

L'Organizzazione che intenda ottenere la certificazione di un proprio prodotto deve richiedere un'offerta a CQY presentando la domanda di certificazione corredata dalla documentazione richiesta.

CQY procede all'esame formale della documentazione presentata al fine di verificare la completezza e l'adeguatezza delle informazioni generali e provvede a predisporre ed inviare l'offerta.

L'accettazione dell'offerta perfeziona il rapporto contrattuale fra le parti e comporta anche l'accettazione delle prescrizioni previste nel presente Regolamento e successive modifiche, che costituisce parte integrante dell'offerta e di cui l'Organizzazione dichiara di

conoscere il contenuto.

I regolamenti CQY sono disponibili sul sito Internet: [www.certiquality.it](http://www.certiquality.it).

Nel caso la richiesta di certificazione delle centrali di betonaggio, preveda l'utilizzo di un laboratorio esterno che effettua le prove attinenti al prodotto oggetto della Certificazione, il laboratorio dovrà essere considerato preliminarmente al fine di verificare se sia necessaria la verifica anche presso il laboratorio.

### **5.2 Iter di certificazione**

A seguito dell'accettazione dell'offerta, CQY concorda con l'Organizzazione il periodo di effettuazione dell'audit. L'accettazione del contratto non presuppone né direttamente né indirettamente l'obbligo di certificazione.

CQY nomina un Gruppo di Valutazione, tenendo presente anche l'esperienza specifica e l'eventuale incompatibilità fra l'attività svolta da ciascuno degli Ispettori membri del Gruppo e le esigenze dell'Organizzazione, e lo comunica all'Organizzazione.

Qualora sussistano giustificati motivi che non riguardino la professionalità dei Valutatori, l'Organizzazione può chiedere per iscritto, la sostituzione di uno o più Valutatori indicandone le motivazioni.

Un membro del Gruppo agisce come Coordinatore del Gruppo di valutazione e provvede a comunicare all'Organizzazione il piano di audit.

Nel caso di Organizzazioni di piccole o medie dimensioni, quando le competenze lo permettono, il Gruppo di valutazione può essere costituito da una sola persona.

Condizione necessaria per l'effettuazione dell'audit è la piena operatività del sistema di controllo e dell'impianto e del trasporto del prodotto. Gli audit vengono effettuati presso ogni impianto di produzione soggetto a certificazione a cui corrisponde un unico certificato.

Il Gruppo di valutazione inizia le attività di audit effettuando una riunione di apertura con la Direzione in cui viene illustrato il piano della verifica.

L'audit di certificazione è finalizzato alla valutazione dell'idoneità degli impianti, delle apparecchiature di misurazione e prova, del personale addetto alle lavorazioni e alla valutazione dell'adeguatezza del controllo di produzione. La valutazione comprende le fasi di trasporto e consegna del calcestruzzo.

Nel corso dell'audit il GVI valuta come minimo i seguenti aspetti:

- esistenza e l'implementazione di procedure e istruzioni relative alle operazioni connesse al controllo di produzione secondo quanto chiesto dalle specifiche tecniche di riferimento,
- l'applicazione di adeguate tecniche statistiche di controllo della produzione, la registrazione delle operazioni di controllo e dei loro risultati, la registrazione dell'attività di produzione e sua tracciabilità/riferibilità alle miscele qualificate,
- l'utilizzo di questi risultati mediante analisi statistica per correggere eventuali deviazioni, trattare segnalazioni di non conformità e se necessario aggiornare il sistema per rimuovere le cause delle non conformità,
- i rapporti di prova riguardanti le prove precedentemente eseguite e le loro eventuali ripetizioni,
- il piano di controllo aziendale e la sua applicazione.

Al termine dell'audit, il Gruppo di Valutazione si riunisce per riesaminare le risultanze ed elaborare i dati raccolti. In sede di riunione di chiusura ed alla presenza della Direzione dell'Organizzazione, il Gruppo di Valutazione illustra i rilievi in merito alla rispondenza del Sistema di Gestione del controllo di produzione rispetto alla norma di riferimento, precisando gli eventuali scostamenti riscontrati.

L'Organizzazione in tale sede ha l'opportunità di confrontarsi con il Gruppo di Valutazione e di chiarire la propria posizione su quanto

comunicato.

Il rapporto predisposto dal Coordinatore e consegnato all'Organizzazione riporta i risultati dell'audit.

Qualora vengano rilevate non conformità, l'Organizzazione dovrà presentare a CQY un programma d'attuazione delle necessarie azioni correttive per soddisfare i requisiti richiesti per il rilascio della Certificazione.

Inoltre, l'Organizzazione dovrà inviare al RGVI evidenza della chiusura dei rilievi classificati come non conformità maggiore.

Quando non vi è evidenza oggettiva del raggiungimento della piena conformità o quando i tempi di implementazione delle azioni correttive risultano particolarmente lunghi, CQY può procedere ad un ulteriore audit suppletivo di valutazione parziale o totale.

L'efficacia del piano di azioni correttive messo in atto dall'Organizzazione verrà valutata da CQY in occasione della verifica successiva.

La documentazione relativa all'esito di prove e della visita ispettiva viene sottoposta alla delibera della Commissione Tecnica CQY per il rilascio della Certificazione.

A seguito di delibera positiva CQY invia il Certificato all'Organizzazione.

Certiquality iscrive l'Organizzazione che ha ottenuto la certificazione e quindi la licenza di suo del logo, negli elenchi di cui al par. 4.5 e pubblica il nominativo dell'organizzazione sul sito [www.certiquality.it](http://www.certiquality.it).

Le visite di sorveglianza hanno cadenza annuale prevista entro i 12 mesi dalla precedente salvo diversa prescrizione.

In base all'esito della verifica la Commissione Tecnica può richiedere un audit addizionale che si aggiunge a quello annuale finalizzato a verificare con tempestività le criticità rilevate.

### **5.3 Sorveglianza dell'organizzazione in possesso della certificazione**

Dopo il rilascio della Certificazione, CQY

effettua verifiche periodiche per accertare la permanenza dell'adeguatezza del controllo di produzione e quindi per mantenere il certificato attivo.

Le delibere CQY sono tempestivamente comunicate all'Organizzazione da parte CQY.

Il mese indicato nella comunicazione è il termine ultimo per l'effettuazione dell'audit e deve essere rispettato dalle Organizzazioni certificate.

Gli audit di sorveglianza che hanno frequenza almeno annuale e sono anticipatamente annunciati, devono essere effettuati sull'impianto in funzione.

Nel corso della verifica il GVI valuta l'utilizzo del logo da parte del Licenziatario.

Il Coordinatore contatta l'Organizzazione per definire la data e il piano di audit.

In casi eccezionali, allo scopo di soddisfare alcune giustificate esigenze aziendali (far coincidere l'audit di sorveglianza con altre verifiche di estensione e/o rinnovo di Certificazione, o con verifiche relative allo stesso Gruppo, per comprovati motivi organizzativi o logistici, ecc.).

Durante le visite di sorveglianza i valutatori devono essere messi in grado di verificare che non siano variate le condizioni che hanno determinato il rilascio della Certificazione.

Almeno ogni tre anni la verifica periodica deve comprendere le fasi di trasporto e consegna del calcestruzzo.

Qualora CQY lo ritenga opportuno possono venire effettuate visite di sorveglianza straordinarie non programmate.

Sia nel caso di rifiuto ad accogliere i Valutatori, sia nel caso di riscontro di "non conformità", il costo dell'audit non programmato viene addebitato all'Organizzazione.

Nulla viene addebitato nel caso che l'audit non programmato non metta in evidenza alcuna "non conformità".

## **6. VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO CON PROCESSO INDUSTRIALIZZATO.**

La certificazione CQY non prevede una scadenza: è subordinata al mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'emissione del certificato, alla sorveglianza almeno annuale e alla validità del contratto con periodicità triennale.

CQY ha il compito di verificare periodicamente che l'Organizzazione mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso la certificazione.

A tale scopo l'Organizzazione deve:

- conservare idonea documentazione di registrazione del controllo e renderla disponibile a CQY quando la richieda;
- comunicare tempestivamente ogni modifica che intenda apportare alle condizioni che hanno permesso il rilascio della certificazione;
- eliminare le non conformità accertate e notificate da CQY nel corso dell'attività di sorveglianza.

Il contratto stipulato per la prima Certificazione ha durata triennale e si intende rinnovato a meno che non si verificano cambiamenti per entrambe le parti che rendano necessaria una sua revisione.

Il mantenimento della Certificazione e della Licenza è subordinato all'applicazione di quanto indicato nell'articolo 13 del presente Regolamento.

## **7. DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANIZZAZIONE**

**7.1** A seguito dell'emissione del certificato, l'Organizzazione è autorizzata a dare comunicazione al mercato circa l'ottenimento della certificazione del sistema di controllo del processo produttivo industrializzato per il proprio impianto, nei modi ritenuti opportuni ed entro i limiti della Certificazione.

Al Licenziatario è consentito l'uso del

certificato, purché tale utilizzo non induca a interpretazioni ingannevoli. È giudicato scorretto l'uso della Certificazione qualora essa possa trarre in inganno i destinatari dell'informazione (tecnica, commerciale, pubblicitaria).

In particolare, è considerato scorretto l'uso del certificato quando:

- non sia stato ancora rilasciato;
- sia decaduto o revocato;
- sia divulgato in modo tale da essere interpretato come Certificazione di Sistema di Gestione;
- sia utilizzato in violazione a quanto previsto agli artt. 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

CQY accertato l'uso scorretto della Certificazione, prenderà le misure atte ad impedirne la prosecuzione e a salvaguardare i propri interessi.

Certiquality in questo caso è inoltre tenuto a effettuare opportuna comunicazione al Servizio Tecnico Centrale.

L'Organizzazione deve subito cessare l'utilizzo del certificato e del logo in seguito a sospensione, revoca, rinuncia, cancellazione, annullamento della Certificazione.

**7.2** La certificazione è rilasciata all'organizzazione limitatamente al sistema di controllo del processo produttivo dell'impianto con processo industrializzato per la produzione di calcestruzzo, e non è trasferibile o estensibile ad aziende produttive o a unità di trasformazione diverse da quelle menzionate nel Certificato.

L'Organizzazione che desideri trasferire l'impianto certificato deve farne richiesta a CQY che provvede a istruire una opportuna pratica di trasferimento o di nuova certificazione.

**7.3.** Modifiche anagrafiche od organizzative, cambi di proprietà, variazioni dell'assetto societario devono essere comunicati a CQY e possono consentire il mantenimento della Certificazione, con eventuale nuova emissione

del Certificato. In funzione dell'entità delle modifiche, CQY si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione o di effettuare visite presso l'Organizzazione, al fine di verificare che le modifiche non alterino la conformità del sistema di controllo certificato.

**7.4** L'Organizzazione si deve impegnare a:

- mantenere la propria struttura conforme ai requisiti delle Linee Guida L.L.PP.
- accettare, a proprie spese, e le visite di valutazione del sistema di controllo necessarie per mantenere valida la Certificazione;
- consentire l'accesso ai propri locali ai Valutatori CQY, agli eventuali Osservatori od Esperti ed assisterli durante gli audit e ai valutatori incaricati dal Servizio Tecnico Centrale. Nel caso di rifiuto dell'Organizzazione di ricevere gli Osservatori di CQY o di Enti di controllo, Certiquality può disporre la mancata concessione, la sospensione o la revoca della Certificazione;
- adottare e documentare le opportune azioni correttive al proprio Sistema di Controllo a seguito degli scostamenti rilevati nel corso degli Audit;
- non utilizzare la propria certificazione in modo tale da danneggiare la reputazione di CQY e/o del sistema di certificazione e compromettere la fiducia del pubblico.

**7.4.1** **Obbligo di informazione su eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso**

L'Organizzazione in possesso di Certificazione si impegna a:

- informare tempestivamente CQY a mezzo fax/e-mail e successivamente a mezzo lettera raccomandata A.R. di tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc. relative alla produzione/erogazione di prodotti e/o servizi connessi alla certificazione
- comunicare immediatamente a CQY eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione,

fatti salvi i limiti posti dalla legge;

- mantenere informato CQY sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

In relazione a quanto sopra CQY si riserva la facoltà di eseguire opportune e tempestive verifiche ispettive suppletive ed eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione e/o revoca della certificazione rilasciata.

## 8. SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

**8.1** In caso di situazioni problematiche o del perdurare di scostamenti dopo il termine concordato per la loro eliminazione, CQY può, sospendere la Certificazione,

Esempi di tali carenze sono:

- se la sorveglianza indica non conformità a requisiti rilevanti, ma una revoca non è considerata necessaria;
- se l'Organizzazione rifiuta l'effettuazione di audit periodici o straordinari,
- se l'Organizzazione non invia nei tempi prescritti le evidenze relative a non conformità maggiori rilasciate in sede di audit;
- se l'Organizzazione non comunica a CQY modifiche significative al proprio Sistema di Gestione della produzione e/o alla propria organizzazione,
- se perdura un uso improprio della Certificazione, (simboli o loghi);
- se vi sia stata una qualsiasi altra inadempienza alle prescrizioni dello schema certificativo o del presente Regolamento o delle procedure di CQY;
- se sono presenti provvedimenti da parte della Pubblica Autorità che pregiudichino l'attuazione del Sistema di Gestione del controllo di produzione dell'impianto;
- segnalazioni da parte del Servizio Tecnico Centrale;
- se vi sono problematiche aventi per oggetto i requisiti cogenti del prodotto /servizio erogato o del Sistema di Gestione interessato;
- se l'Organizzazione non informa CQY in base a quanto indicato al par. 7.4.1;
- se l'Organizzazione non è in regola con i pagamenti delle attività già effettuate da CQY e

relative a ogni tipo di servizio fornito da Certiquality anche diverso dalla certificazione; qualora l'Organizzazione, nel corso del triennio risulti nuovamente inadempiente la certificazione verrà immediatamente revocata.

**8.2** A seguito della delibera della Commissione Tecnica la sospensione viene comunicata per mezzo di lettera raccomandata A.R./PEC, indicando la data di decorrenza, la durata, il divieto di utilizzo della certificazione.

L'Organizzazione certificata è responsabile di intraprendere pronte e adeguate azioni atte a correggere ogni inadempienza alle prescrizioni CQY e di dare formale comunicazione allo stesso delle azioni correttive proposte o attuate.

La sospensione è rimossa solo quando CQY ha accertato il soddisfacente ripristino della conformità ai requisiti certificati. CQY si riserva di effettuare una verifica presso l'Organizzazione.

Qualora le cause che hanno determinato la sospensione non siano rimosse entro il termine definito da CQY, lo stesso sottopone la proposta di revoca alla delibera della Commissione Tecnica.

Il periodo di sospensione non può superare i 12 mesi, scaduto tale termine CQY revoca il certificato.

Le spese relative alle verifiche aggiuntive effettuate a cura di CQY e conseguenti a carenze o scostamenti sono a carico del Licenziatario.

## 9. REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

**9.1** La revoca e, conseguentemente, la cancellazione e il ritiro della Certificazione e Licenza viene deliberata dalla Commissione Tecnica CQY a seguito di:

- mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione allo scadere del termine previsto da CQY e comunque trascorsi 12 mesi di sospensione;
- se i casi indicati al par. 8 sono di tale gravità da

- rendere necessaria una immediata revoca,
- persistere della condizione di morosità per oltre 1 mese dalla ricezione della comunicazione di sospensione amministrativa (diffida) inviata da CQY con lettera raccomandata;
  - violazione di leggi o regolamenti cogenti inerenti i prodotti o i processi oggetto di certificazione.

La decisione di revoca della Certificazione e Licenza viene comunicata all'Organizzazione mediante lettera raccomandata A.R.

**9.2** A seguito di revoca l'Organizzazione s'impegna a:

- restituire o distruggere l'originale del Certificato CERTIQUALITY;
- non utilizzarne le eventuali copie o riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo della Certificazione;
- darne notizia ai committenti in maniera analoga a come era stata comunicata l'avvenuta Certificazione;

**9.3** CQY provvede inoltre a cancellare l'Organizzazione dagli elenchi delle Organizzazioni certificate di cui al par. 4.5.

Nel caso di revoca per motivi amministrativi, l'Organizzazione che regolarizza la sua posizione entro un mese può chiedere il reintegro della Certificazione.

L'attuazione di revoca della Certificazione non dà diritto ad alcun rimborso e comporta il pagamento di una penale secondo quanto previsto dall'art. 13.1

## **10. RINUNCIA ALLA CERTIFICAZIONE**

L'Organizzazione può rinunciare alla Certificazione in suo possesso:

- a) alla scadenza del triennio, dandone formale disdetta con un preavviso di almeno tre mesi;
- b) nel caso di variazione delle norme di riferimento, come precisato dall'articolo 11.1

del presente Regolamento;

c) in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente Regolamento;

d) in caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economiche stabilite da CQY;

e) in caso di: cessazione dell'attività o cessione di ramo di azienda a soggetto giuridico diverso da quello che ha ottenuto la Certificazione del proprio Sistema di Gestione per il controllo della produzione, disposizioni di legge, fallimento o liquidazione dell'Organizzazione.

Nel caso di rinuncia a seguito di cessione a soggetto diverso, la validità del contratto continua sino al termine del triennio, previa verifica da parte di CQY del mantenimento di tutte le condizioni che hanno portato al rilascio della certificazione.

Nei casi b), c), e d) la comunicazione deve essere inviata dal Licenziatario entro un mese dalla data di notifica delle variazioni da parte dell'Istituto.

Nei casi b), c), d) e), la rinuncia diventa effettiva dalla data di comunicazione da parte dell'Istituto con cui si prende atto della rinuncia stessa, con contestuale decadenza della validità della certificazione.

La rinuncia alla Certificazione comporta da parte di CQY quanto previsto all'art. 9.3.

Nel caso di rinuncia per motivi diversi da quelli precedentemente indicati l'Organizzazione è tenuta al pagamento di una penale secondo quanto previsto dall'art. 13.1.

## **11. MODIFICHE DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO E/O DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE**

**11.1** Possono verificarsi modifiche dei requisiti di certificazione per:

- a) modifiche e/o aggiornamenti delle norme di riferimento;
- b) modifiche delle condizioni di rilascio della Certificazione
- c) modifiche da parte delle Autorità preposte dei decreti/direttive di riferimento.

Nei casi previsti CQY ne dà tempestiva comunicazione alle Organizzazioni in fase di valutazione, invitandole ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine che verrà indicato da CQY tenendo conto dell'entità delle variazioni apportate.

Coloro che non intendano adeguarsi possono rinunciare alla Certificazione purché ne diano comunicazione a CQY secondo le modalità indicate nell'art. 10 del presente Regolamento.

## 12. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di Certificazione del Sistema di Gestione della Organizzazione richiedente sono considerati riservati e l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Le persone di CQY che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenute al segreto professionale.

L'accesso e la consultazione dei documenti relativi alla certificazione sono riservati solo alle funzioni di CQY coinvolte nell'iter di certificazione, all'Organizzazione certificata e agli Enti di controllo e accreditamento e Ministeri competenti.

Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, CQY ne darà avviso all'Organizzazione stessa.

Ad eccezione di questi casi Certiquality non divulga informazioni sulle Organizzazioni certificate senza il consenso scritto delle stesse. CQY opera comunque in piena conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

## 13. CONDIZIONI ECONOMICHE

### 13.1 Criteri per il calcolo dell'offerta

Le offerte specifiche predisposte da CQY si basano su principi e criteri economici definiti dal Consiglio d'Amministrazione.

Il contratto ha validità triennale e le modalità di rinnovo sono definite nello specifico contratto firmato dalle parti.

Come previsto dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento, in caso di revoca e rinuncia della Certificazione l'Organizzazione è tenuta a pagare a CQY una penale pari al 20% del valore totale del contratto nel triennio con un minimo di 500 euro e un massimo di 5000 euro.

Ogni richiesta di variazione del programma degli audit, effettuata dall'Organizzazione, può comportare il pagamento di un supplemento da definire in funzione di maggiori oneri incontrati. Se la richiesta avviene nei 5 giorni lavorativi precedenti la data concordata, CQY si riserva di addebitare un importo pari al 50% di quanto previsto per la verifica.

I compensi per l'attività svolta da CQY sono dovuti dall'Organizzazione in caso di mancata conseguimento della certificazione per cause non riferibili a CQY.

### 13.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività inerenti la Certificazione ed il suo mantenimento devono essere versati a CQY secondo le indicazioni riportate sulle fatture emesse di volta in volta.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta la sospensione la revoca secondo quanto previsto negli articoli 8 e 9 del presente Regolamento.

## 14. RESPONSABILITA'

L'Organizzazione si impegna a garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli auditor incaricati da CQY.

Certiquality è esplicitamente esonerato da ogni responsabilità in caso di mancata o incompleta comunicazione di dati, come pure nel caso gli stessi non corrispondano alla reale situazione aziendale.

Certiquality ha la responsabilità di verificare che il Sistema di Gestione dell'Organizzazione ai fini del controllo della produzione sia in grado di gestire efficacemente l'osservanza delle leggi e norme cogenti relativamente ai prodotti forniti e/o servizi erogati, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in ordine alla

adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dall'Organizzazione – che rimane l'unica responsabile – né in ordine all'accertamento della conformità ai requisiti di legge relativi ai prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

La Certificazione da parte di CQY del Sistema di Gestione della produzione non esime l'Organizzazione dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, con esclusione di qualsiasi responsabilità od obbligo di garanzia da parte di CQY.

Infatti, il licenziatario è e rimane, in ogni caso, l'unico responsabile, sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei consumatori e/o terzi, per tutto quanto attiene all'espletamento della sua attività.

In particolare, si conviene che nessuna responsabilità può derivare a CQY per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dal Licenziatario a terzi, nei casi contemplati dal D. Lgs. 6/09/2005 n.206 e s.m.i. (Codice del consumo) dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, del Licenziatario stesso non allineati a Leggi e/o Regolamenti.

CQY non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Licenziatario o dai suoi prodotti, processi o servizi.

Le modifiche organizzative e strutturali che l'Organizzazione fa per accedere alla Certificazione sono esclusiva responsabilità dell'Organizzazione stessa.

CQY non è responsabile per eventuali inesattezze contenute in banche dati di Enti Controllo in particolare qualora i dati vengano dagli stessi trasmessi ad altre entità.

## 15. RICORSI

L'Organizzazione interessata può presentare

ricorso contro le decisioni di CQY.

Il ricorso deve essere inviato mediante raccomandata a CQY entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.

CQY provvede a dare conferma scritta dell'avvenuta ricezione del ricorso.

CQY sottopone il ricorso ad apposito Comitato che entro 30 giorni emette la propria decisione con indicazione delle motivazioni.

Per giustificati motivi il Comitato può esprimersi entro sessanta giorni.

In caso di non accoglimento del ricorso, il provvedimento diventa definitivo; in caso di accoglimento il provvedimento viene annullato o revocato.

Le spese sono a carico della parte soccombente.

## 16. CONTENZIOSI

Ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente regolamento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

## 17. RECLAMI

Chiunque ha facoltà di presentare delle segnalazioni/reclami a fronte di possibili comportamenti di CQY e delle Organizzazioni certificate non in linea con le norme di riferimento.

Le segnalazioni/reclami devono essere formalizzate a mezzo lettera o fax; qualora siano ricevute per via telefonica devono essere successivamente formalizzate dal soggetto segnalante.

CQY si impegna a tenere informato il segnalante sugli esiti del reclamo.

Segnalazioni/reclami anonimi non sono presi in considerazione da CQY.